

TI_GERICHTE 12.2002.88 vom 7. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2002.88

FR: TI_GERICHTE 12.2002.88 du 7 mai 2003

IT: TI_GERICHTE 12.2002.88 del 7 maggio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 7

Alla medesima conclusione si giungerebbe tenendo conto anzitutto della distinzione fra norme di un CCL di natura obbligazionaria e disposti di natura normativa che -se necessario- vanno interpretate non come contratti, ma alla stregua di disposizioni di legge (DTF 127 III 322; Vischer , op. cit., art. 236 CO, N. 110; JAR 1998, 283 - 284); in secondo luogo, ritenendo che il piano sociale, ossia un insieme di norme che concernono -ancorché in un ambito particolare- la fine del rapporto di lavoro (Vischer , op. cit., ibidem, N. 67), ha carattere normativo, riguardando il contenuto di ogni singolo contratto (Vischer , op. cit., ibidem, N. 69 e 81). Le disposizioni di legge, nel caso in cui non ne sia chiaro o sia contestato il tenore letterale, vanno interpretate tenendo conto della loro ragione d'essere, dello scopo perseguito dal legislatore, rispettivamente dell'interdipendenza con altre norme di legge. Dalla lettera della norma si può distanziarsi anche quando essa comporta un risultato che il legislatore non può aver voluto. Comunque il Tribunale federale segue la linea pragmatica di un pluralismo di metodi interpretativi (DTF 127 III 323) che, nel caso concreto, non esclude il riferimento alla volontà delle parti, dal momento che, in luogo del legislatore, sono le parti che hanno allestito il piano sociale (Vischer , op. cit., art. 356, N. 110). In concreto, oltre a quanto già considerato sub 6, dev'essere considerato -come fa correttamente il primo giudice- che scopo di un piano sociale non è in generale di compensare indistintamente i lavoratori colpiti da un licenziamento collettivo per questo solo avvenimento, ma di attenuare le conseguenze sociali del licenziamento, di favorire la riqualificazione professionale, ecc. (Wyler , op. cit., pag. 355 e 565; Klingenberg , Der Sozialplan, in ArbR 1989, pag. 39 e 40), ciò che trova conferma nell'art. 44 della Convenzione dell'industria metalmeccanica (1998 - 2003) che costituisce un elenco di provvedimenti atti a evitare o ridurre dure conseguenze a livello umano o economico (doc. 16). Ma vi è una seconda considerazione a conferma della decisione impugnata, ossia che nella materia specifica vale il principio della parità di trattamento poiché un piano sociale è in grado di generare crediti fondati sul rapporto di lavoro e poiché, ancorché allestito liberamente dal datore di lavoro o negoziato con i lavoratori o con loro rappresentanti, concerne misure applicabili collettivamente (Wyler , op. cit., pag. 564 - 565). In concreto, non v'è pertanto apparente ragione perché chi avesse trovato lavoro autonomamente presso un'azienda terza, a condizioni liberamente scelte, dovrebbe godere della piena indennità di licenziamento sulla base del punto 4 del piano sociale, mentre i dipendenti assunti da _____ a condizioni salariali sicuramente inferiori di quelle avute presso la convenuta (teste _____; appello, pag. 8), hanno diritto solo al 50% della stessa indennità (punto

5.1 del piano sociale). Ciò basta per evidenziare come non rientri in un concetto di parità di trattamento che l'indennità di licenziamento sia dovuta indiscriminatamente a tutti gli ex lavoratori, facendo eccezione proprio di coloro che avessero scelto la soluzione negoziata per una continuazione più immediata dell'attività lavorativa svolta fino a quel momento dai dipendenti colpiti dal licenziamento collettivo.

E. 8

In conclusione, pacifico il fatto che l'istante non vanta pregiudizi particolari dal licenziamento subito e pacifico il suo tempestivo reinserimento nell'attività lavorativa, non v'è ragione per metterlo al beneficio della chiesta indennità di licenziamento. In tal senso l'appello dev'essere respinto, caricando all'appellante almeno parte delle ripetibili di questa sede (art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Motivi per i quali, richiamato l'art. 148 CPC, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.